

Domande e Risposte più Frequenti

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana e molte Camere di Commercio hanno organizzato seminari di studio e di approfondimento sul Nuovo Codice del Commercio della Regione Toscana.

Molti sono stati gli argomenti oggetto di possibili e diverse interpretazioni ed altrettanto numerosi i quesiti rivolti ai relatori da parte dei partecipanti.

L'Unione regionale ritiene di dover rendere noti i quesiti e le relative risposte, precisando che non si tratta di risposte ufficiali, non avendo alcun titolo per farlo, ma unicamente di contributi di approfondimento offerti dai relatori.

Per ragioni di tempestività non è stata curata particolarmente la forma, preferendo dare priorità alla sostanza dei dubbi posti ed alle risposte possibili.

L'Unione regionale, ha pubblicato apposito volume di note e commenti al Testo Unico e resta a disposizione per dare una risposta ad ulteriori chiarimenti che attraverso quesiti vengano inviati all'info-center appositamente costituito:

marina.paino@tos.camcom.it

Argomenti

- a) Commercio in sede fissa
- b) Vendita della stampa quotidiana e periodica
- c) Commercio su aree pubbliche
- d) Somministrazione di alimenti e bevande
- e) Distribuzione carburanti
- f) Altre domande di carattere generale
- g) Sanzioni

Quesiti e risposte

a) Commercio in sede fissa

1. Un'attività di macelleria gastronomia con annesso locale di preparazione (cucina) può adibire esternamente al locale una struttura con tavoli e panche dove si può consumare il prodotto acquistato ?

R. Risposta negativa. Facendolo si trasformerebbe in un pubblico esercizio.

b) Vendita della stampa quotidiana e periodica

2. Potete indicare le novità riguardanti la vendita della stampa quotidiana e periodica ?

R. Le novità contenute nella normativa regionale sulle edicole rispetto al D.Lgs 170/2001 sono le seguenti:

- la legge regionale ha previsto che i punti di vendita non esclusivi possano vendere sia i quotidiani che i periodici; il Dlgs 170 gli uni e gli altri;
- per i distributori di carburante il limite di superficie per poter vendere quotidiani è stato previsto in 1.000mq anziché 1.500 mq. come nel D.lgs 170;
- la legge regionale ha previsto le autorizzazioni stagionali a differenza del D.lgs 170 ed ha assoggettato a comunicazione che l'art. 3 del D.Lgs 170 aveva invece previsto come libere da qualsiasi onere autorizzatorio.
- la legge regionale ha previsto l'obbligo di predisporre piani comunali anche per i non esclusivi.

3. Nel nostro Comune, ad economia prevalentemente turistica, si verifica, da anni, il seguente caso: il titolare di una edicola, posizionata nel centro storico, colloca su area pubblica, su idoneo supporto poggiato a terra, nei pressi di un bar, i quotidiani che la gente, che frequenta la vicina spiaggia, preleva direttamente, senza l'intermediazione o servizio del titolare dell'edicola, non presente sul posto. Chi preleva il quotidiano, lo va a pagare nel vicino bar, di cui è titolare persona diversa dal titolare dell'edicola. Quest'ultimo, a fine giornata, va sul posto a ritirare l'inventario e, dal titolare del bar, l'incasso dei giornali venduti. Si chiede: è legittimo tutto questo?

R. Crediamo proprio di no. La compravendita è scambio di cosa con prezzo. Chi riceve il prezzo della merce, consegnandola, anche tacitamente, all'acquirente, è il venditore.

Nel nostro caso il titolare del bar è, di fatto, colui che vende i quotidiani - consegna il prodotto, assistendo al relativo ritiro e ne riscuote il prezzo - e, se non è in possesso della relativa autorizzazione d'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 102, Comma 1, del codice cui consegue, obbligatoriamente per il Comune, l'ordine di cessare immediatamente l'attività esercitata senza titolo.

c) Commercio su aree pubbliche

4. del codice regionale: in assenza del titolare cosa si intende per collaboratore familiare? Lo è soltanto chi è iscritto all'INPS e all'INAIL ?

R. E' collaboratore familiare chi, come tale, è iscritto all'INPS.

5. Art. 29, lettera i) : a differenza della legge regionale precedente, in caso di non accettazione del posto assegnato, l'operatore non perde la presenza. E' voluto dal legislatore oppure con la emanazione del regolamento di attuazione codice, per la parte relativa all'ambulantato, la materia sarà nuovamente disciplinata come lo era prima ?

R. Le due normative, quella di cui alla L.R. n. 10/2003 e del codice regionale collimano: quindi nessuna differenza.

6. Il titolare di autorizzazione per operare su area pubblica in modo itinerante ha ceduto, con scrittura privata autenticata, la propria attività oggetto di detta autorizzazione, comprensiva di merci e di avviamento commerciale, quantificati nell'atto di compravendita.

Con l'autorizzazione ceduta, il cedente aveva maturato un certo numero di presenze in una fiera che si svolge annualmente nel nostro Comune.

Quest'anno hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera, sia l'acquirente della attività di cui sopra, che il cedente. Quest'ultimo, a fondamento della propria richiesta, sostiene di aver ceduto soltanto l'autorizzazione, ma non le presenze con la stessa maturate.

Chi dei due ha ragione?

R. Per sapere chi dei due ha ragione, è necessario capire cosa le parti, che hanno sottoscritto la scrittura privata autenticata, hanno realmente inteso e voluto, rispettivamente, vendere e comprare. Il dato deve risultare dalla volontà espressa, a tal fine, nell'atto di compravendita, per la cui interpretazione occorre far riferimento agli articoli dal 1362 al 1371 del codice civile, alla cui lettura si rimanda.

Un eventuale conflitto interpretativo tra le parti non può che essere risolto dal Giudice competente e, certamente, non dal Comune.

7. Alcuni operatori esercitano il commercio ambulante stagionale estivo, con posteggio a posto fisso, su un'area privata. Il Comune avendola, in passato, erroneamente ritenuta pubblica l'ha concessa, per ben diciannove anni (19) a detti operatori, facendo pagar loro la tassa di occupazione suolo pubblico.

Di recente il Comune, accortosi dell'errore, ha cessato di esigere il pagamento del tributo, mantenendo in vita le autorizzazioni d'esercizio, invitando gli interessati a volersi dotare di nulla osta del proprietario dell'area, per poter continuare nell'esercizio dell'attività.

Gli operatori interessati si sono rivolti al proprietario dell'area che, tenuto conto dei precedenti, non ha avuto difficoltà a vendergliela.

Oggi, tutti detti operatori si trovano ad operare, di fatto, su un'area privata di loro proprietà, con autorizzazione per il commercio a posto fisso a carattere stagionale estivo.

E' giusto e lecito tutto questo?

R. Il Commercio su aree pubbliche può essere svolto anche su aree private, delle quali il Comune deve avere, comunque, la disponibilità. (art 29, comma 1 , lettera a) della legge n. 28/2005).

A questo punto, tralasciando (anche se sarebbe suggestivo parlarne) quello che è avvenuto nei diciannove anni pregressi, se gli esercenti interessati vogliono mantenere la connotazione di operatori su area pubblica, devono dare la disponibilità delle aree sulle quali operano, al Comune. Quest'ultimo, se lo ritiene utile ed opportuno nel pubblico interesse - visti i precedenti, propendiamo per l'affermativa - deve accettare, con animo grato, la messa a disposizione delle aree e prevedervi dei posteggi da assegnare agli interessati con modalità e termini da stabilire o nell'atto con il quale si accetta la messa a disposizione delle aree oppure nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche. Se le aree in questione non entrano nella disponibilità del Comune, il commercio di cui si parla non può connotarsi come svolto su aree pubbliche

ma come commercio tradizionale al dettaglio connotabile come di vicinato, media o grande struttura a seconda della superficie di vendita degli esercizi.

8. Il Comune ha ristrutturato la piazza principale facendovi interventi di ristrutturazione radicale.

Su detta piazza operano, ormai da anni, tre ambulanti che si sono spostati a semplice richiesta verbale e senza eccezioni e condizioni, per permettere al Comune di effettuare i previsti lavori di intervento sulla piazza. Oggi, a lavori ultimati, chiedono di tornare ad operare nella piazza ristrutturata, occupando gli stessi posti fruiti in passato. Come si deve procedere per la riassegnazione dei posteggi ?

- R. Si ritiene che i tre ambulanti abbiano operato, nel tempo, nella piazza oggi ristrutturata, con regolari concessioni di suolo pubblico.**

Comunque sia - concessioni si o no - il Comune, una volta ristrutturata la piazza deve procedere, se intende ripristinarla all'uso che ha avuto nel tempo, almeno sotto il profilo commerciale, ad individuarvi, contrassegnandoli su apposita planimetria con numeri e dimensioni, i posteggi da assegnare agli operatori su aree pubbliche. Il loro numero, con relative specializzazioni merceologiche, compresi il periodo e gli orari di utilizzo, modalità di assegnazione, canoni, cause di decadenza, canoni ecc, saranno stabiliti nel piano per il commercio su aree pubbliche.

Per l'assegnazione dei posteggi nella piazza ristrutturata e collaudata come idonea ad ospitare anche il commercio su aree pubbliche, si dovrà procedere con la procedura del bando di concorso pubblico, allo scopo di assicurare trasparenza ed imparzialità all'operazione.

Così operando, si ritiene che possano essere soddisfatte anche le esigenze dei tre operatori che in passato hanno esercitato il commercio su aree pubbliche nella piazza pensando che nessuno possa dare un numero di presenze superiore alle loro.

9. Tizio ha chiesto una autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, dichiarando, tra l'altro, di essere in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento di detta attività. Da indagini di ufficio in merito a quanto dichiarato è emerso:

DECRETO GIP Tribunale di..... .esecutivo il 17.03.04 :

- introduzione nello stato di prodotti con segni falsi contin, art 81, 474 C.P. (reato commesso il.....in.....).

- ricettazione continuata art. 81, 648, comma 2, C.P. (reato commesso ilin.....)

PENA COMPLESSIVA EURO 2.400 di multa- pena sospesa (art 163 C.P.)

E' possibile rilasciare al soggetto interessato l'autorizzazione richiesta tenuto conto che nel certificato si parla di PENA COMPLESSIVA e di SOSPENSIONE della stessa?

- R. Tizio ha riportato pene pecuniarie per ricettazione ai sensi, dell'art. 648 c.p., comma 2 (che disciplina i fatti di particolare tenuità) e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ai senso dell'art. 474 c.p.**
L'art. 5 c.2 , nel disciplinare i requisiti di onorabilità richiesti per l'accesso e l'esercizio dell'attività commerciale, solo alla lettera d) prevede come impeditive alcune condanne a pena pecuniaria alcune condanne a pena pecuniaria, tra le quali non rientrano quelle riportate da Tizio. Pertanto si ritiene che non ci siano elementi per vietare l'esercizio dell'attività commerciale

d) Somministrazione di alimenti e bevande:

10. Ai fini dell'apertura e gestione di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, è ancora richiesto il rispetto della normativa sulla sorvegliabilità dei locali ?

- R. In effetti, la Legge Regionale non richiama tale requisito fra quelli che devono possedere obbligatoriamente i locali (art. 42), peraltro non cita all'art. 110, fra le norme abrogate, i decreti del Ministero dell'Interno n. 564/92 e 534/94. Rimane, pertanto, il dubbio se l'obbligo della sorvegliabilità sia ancora vigente in Toscana: secondo l'interpretazione prevalente tale obbligo sussiste ancora, essendo tuttora vigente il Regolamento del TULPS.**

11. La somministrazione di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), c), d), e), f), e g), deve svolgersi secondo gli orari previsti dall'art. 81 della legge?

- R. Risposta negativa tranne che per i circoli privati, nei quali la somministrazione deve essere effettuata rispettando lo stesso orario dei normali esercizi aperti al pubblico.**

12. Con la definizione di cui all'art.41, comma1, lettera a) per ... superficie adiacente o nel perimetro del locale si può intendere anche quella di una struttura precaria

chiusa non direttamente collegata al locale principale, funzionalmente complementare allo stesso, ma collocata in adiacenza e/o di fronte ?

R. Risposta affermativa

13. Gli esercizi di somministrazione, per vendere caramelle, gomme da masticare, uova di Pasqua, panettoni e simili, devono fare comunicazione per aprire e gestire anche un esercizio di vicinato ?

R. Risposta negativa. La vendita è consentita dall'art. 42, comma 3, senza la necessità di attivare per questo, una specifica procedura per la vendita al dettaglio.

14. In un'attività di somministrazione effettuata congiuntamente al trattenimento ed allo svago, ai fini della individuazione della superficie di somministrazione, come va computato un laboratorio? Come rientrante nella superficie di somministrazione oppure no ?

R. Lo spazio utilizzato a laboratorio non rientra nella superficie di somministrazione, come descritta all'art. 41, comma 1, lett. b).

15. Quali sono le caratteristiche degli esercizi che l'art.43 della legge regionale giustifica come "compatibili con il bando di concorso pubblico. Esistono forse degli esercizi che, per le loro caratteristiche, strutturali, funzionali o di localizzazione, non hanno il pregio per essere assegnati tramite bando pubblico? Se così è, quest'ultima tipologia di esercizi come dovrebbe essere assegnata, sulla base del "chi prima chiede...ottiene" ?

R. La Legge regionale ha voluto introdurre elementi di qualità, quali criteri da inserire nei bandi; ha, peraltro, opportunamente precisato che debba trattarsi di caratteristiche oggettivamente confrontabili, nell'ambito della procedura selettiva del bando pubblico. Non è possibile una procedura extra bando, se non nei casi previsti tassativamente dalla Legge Regionale.

16. L'art. 42 della legge regionale vieta la somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni sportive e musicali all'aperto. Una festa da ballo organizzata da una pro loco, senza fini di lucro, per la quale viene pagata la SIAE per la musica che accompagna il ballo, viene considerata o meno manifestazione musicale per la quale vige il sopra indicato divieto? Una partita di calcetto amatoriale, non professionistica, alla quale assiste qualche sparuto spettatore senza pagare il biglietto di ingresso, può essere considerata manifestazione sportiva ? Nel

regolamento di esecuzione della legge regionale sarà possibile inserire una definizione delle manifestazioni sportive e musicali? Se la manifestazione musicale o sportiva, viene effettuata, anziché all'aperto, nel chiuso di un impianto, dove il ricambio d'aria è molto più problematico che non all'aperto, e quindi sussistono maggiori effetti legati al consumo dell'alcol, gli alcolici ed i super alcolici sono invece somministrabili ?

R. Una festa da ballo, organizzata e da far svolgere come indicato nel quesito non dovrebbe essere considerata come manifestazione musicale all'aperto – tipo concerto e simili – ma un intrattenimento. Così come intrattenimento si ritiene possa considerarsi una partita di calcetto fra squadre amatoriali per assistere alla quale non si paga biglietto di ingresso. Non si ritiene, pertanto, che per dette occasioni dello stare insieme viga il divieto di somministrare alcolici.

17. La legge regionale, all'art. 48 esclude da parametri comunali, assoggettandola a semplice comunicazione di inizio di attività, la somministrazione che viene effettuata “senza scopo di lucro “ in favore di persone alloggiate od ospitate per fini istituzionali in ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo ecc.... Se, ad esempio, un ospedale eroga direttamente, con proprie strutture e mezzi, alimenti e bevande ai ricoverati, non persegue certo fini di lucro; ma se, ad esempio, attraverso la procedura del concorso, affida in gestione il servizio mense a ditte terze od esterne, è pacifico che queste ultime, nell'assumersi l'onere del servizio, non perseguono un fine istituzionale pubblico mentre perseguono il loro fine imprenditoriale che è di lucro. Se così è, è necessario prevedere, per questa ipotesi, un parametro, ovviamente con il vincolo dell'intrasferibilità di sede ?

R. In questo caso potrebbe considerarsi prevalente l'assenza di fine di lucro da parte della struttura ospitante, per cui il lucro, proprio dell'attività svolta dall'impresa che riceve l'incarico in appalto, riguarda solo il rapporto interno con chi gli assegna l'appalto stesso (ospedale, caserma, ecc.) ma non i rapporti con i fruitori del servizio.

18. Tra i mezzi e gli strumenti finalizzati alla somministrazione, precisati dall'art. 41 della legge regionale, rientrano anche le coppette di vetro o di altro materiale per il gelato, il piatto con il coltello e forchetta che mette a disposizione della propria clientela sia l'artigiano gelataio che il pizzaiolo, per consentire un corretto ed igienico consumo sul posto - ossia nello stesso luogo dove vengono acquistati – dei prodotti acquistati.

R. Per mezzi ed attrezzature finalizzati alla somministrazione si intendono tutti gli utensili, attrezzature e strutture che l'esercente colloca nel luogo di vendita –

somministrazione, quali, ad esempio, tavoli, sedie, panche, piatti e forchette non a perdere, vassoi e simili – che non hanno lo scopo di contenere il prodotto acquistato e portato fuori dall'esercizio, per il consumo come ad esempio: la carta per involgere la pizza e la coppetta di carta od il cono – cialda che contiene il gelato – ma, al contrario, hanno il preciso scopo e la finalità di consentire il consumo diretto ed immediato del prodotto sul luogo di acquisto.

19. L'art. 43 della legge regionale prevede che gli atti di programmazione si sostanziano in "parametri numerici di riferimento" oppure in "elementi qualitativi od in caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando di concorso pubblico" Ciò significa che il Comune non può stabilire parametri basati su superfici minime e distanze. E' giusta e corretta questa interpretazione ?

R. In assenza di espressi divieti da parte delle direttive regionali ancora da approvare, si ritiene che i Comuni possano inserire, tra gli elementi qualitativi e caratteristici dei pubblici esercizi, nella formulazione dei bandi, anche quelli relativi alla superficie di somministrazione e di servizio-parcheggi od altro – nonché alle distanze.

20. Quali sono le vigenti norme di sicurezza che devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività di somministrazione ?

R. Le norme di sicurezza richiamate dal codice - che ci auguriamo vengano precisate nel regolamento di cui all'art. 3 del codice stesso – riguardano la sicurezza in genere e, pertanto, sia quella strutturale che igienico sanitaria, antincendio se necessario in relazione alla ubicazione e capienza dell'esercizio ed alla potenzialità degli impianti, cucina riscaldamento condizionamento ecc, impiantistica, rumorosità ecc....

21. La normativa relativa all'affidamento in gestione di reparto è applicabile ai pubblici esercizi nel senso che il titolare di un esercizio di somministrazione, anche se di tipologia unica, può affidare la gestione di un ramo d'azienda? Ad esempio, l'attività di bar concessa a terzi, come avveniva in passato quando, per l'esercizio, venivano rilasciati due titoli autorizzatori ?

R. Risposta affermativa. Un ramo di azienda, costituito da un bar gestito insieme ad un ristorante gestiti in un unico fondo, può ben essere assimilato ad un reparto di un supermercato.

22. Gli esercizi di ex tipo d) possono esercitare qualsiasi forma di somministrazione ?

R. Risposta affermativa: anche gli esercizi di tipologia D corrispondono alla nuova tipologia unica e quindi consentono una somministrazione estesa anche ai superalcolici, oltrech  a tutta la gamma degli alimenti.

23. L'acquisizione della specializzazione dopo i tre anni dell'apprendistato, fa acquisire il requisito professionale per la somministrazione ?

R. Immediatamente no, perch  occorre che abbia lavorato come dipendente qualificato per almeno due anni.

24. In un esercizio di tipo C collegato ad un'attivit  di pubblico spettacolo si possono somministrare gli alcolici ?

R. In un locale di pubblico spettacolo, con autorizzazione di tipo C della legge 287/1991,   consentito somministrare bevande alcoliche.

25. I requisiti per la somministrazione devono essere posseduti anche dai titolari dei circoli che somministrano ai propri soci ?

R. Risposta dubbia, al momento. La Regione si esprimer  in merito, probabilmente nel senso di considerare il DPR 235/2001 come norma speciale che deroga all'art. 14 del Codice.

26. Art. 44 le attivit  stagionali non possono durare pi  di 180 giorni: il termine   tassativo oppure pu  essere ampliato in relazione alla vocazione turistica del Comune, che gode di pi  stagioni? Fino ad oggi abbiamo interpretato estensivamente il concetto di stagionalit , come quello nel quale si ha un sensibile rialzo della domanda.

R. Il termine di 180 giorni di durata delle stagionali non pu  essere ampliato.

27. Art. 43, comma 4. In caso di ampliamento della superficie commerciale cosa deve fare l'operatore interessato? In caso di inottemperanza all'art. 42, comma 2, si sanziona a livello sanitario, edilizio, ecc..?

R. Nell'ampliare la sede dell'esercizio devono essere rispettate tutte le normative vigenti di edilizia, igienico –sanitarie ecc.... In caso di accertate violazioni vanno comminate le sanzioni previste dalle norme violate, oltre a quella di cui all'art. 103, comma 2 .

28. La vendita di schede telefoniche pre-pagate in un pubblico esercizio di somministrazione costituisce commercio al dettaglio ?

R. Se, come è consuetudine, il titolare del pubblico esercizio non acquista le schede per conto proprio, per rivenderle, l'attività non rientra nella disciplina del commercio.

29. Quale destinazione urbanistico - edilizia deve avere un immobile nel quale viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un circolo privato aderente ad un Ente a carattere nazionale con riconosciute finalità assistenziali ?

R. Ai sensi dell'art.32, comma 4, della legge 383/2000, la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Il citato D.M. considera come zone territoriali omogenee le seguenti;

- a) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle aree A) si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- c) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera b);
- d) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- e) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zone c);
- f) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Pertanto, in relazione al disposto del sopra citato art. 32, si può consentire l'insediamento di una associazione di promozione sociale o di un circolo privato aderente ad una associazione con riconosciute finalità assistenziali e l'esercizio della relativa attività, in una qualunque delle zone o destinazioni d'uso in questione senza che si possano opporre limitazioni derivanti dall'assetto urbanistico del territorio interessato.

C'è da notare, al riguardo, che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci del circolo rappresenta soltanto un momento strumentale ed ausiliario rispetto al conseguimento dei fini istituzionali del circolo stesso.

Si ritiene pertanto che i circoli non debbano sottostare a limitazioni in ordine all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta a favore dei propri associati, fermo comunque il rispetto della prescritta normativa igienico sanitaria e di sicurezza in genere.

30. Requisito professionale per l'attività di somministrazione:

Primo caso: una persona ha prestato la propria opera in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazioni di alimenti e bevande per diciotto mesi negli ultimi cinque anni in esercizi di somministrazione, sempre negli ultimi cinque anni ha esercitato in tali esercizi per sei mesi l'attività di collaborazione coordinata e continuativa CO.CO.CO.. Si può considerare che questa persona abbia il requisito della pratica professionale come richiesto dalla legge regionale n.28/2005 ?

R. Risposta negativa in quanto le collaborazioni coordinate e continuative non sono riconosciute quali requisiti.

R. Requisito professionale per l'attività di somministrazione:

Secondo caso: si costituisce una società in nome collettivo nella quale gli unici due soci non hanno pienamente la pratica professionale (hanno prestato la loro opera di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione per 18 mesi negli ultimi cinque anni in esercizi di somministrazione) . Decidono di nominare preposto alle vendite un terzo al di fuori della società che abbia il requisito professionale. Trascorrono sei mesi, durante i quali la società esercita sotto la guida del preposto. Per i due soci, questo periodo di lavoro in proprio può essere considerato valido agli effetti della pratica professionale ?

R. La risposta è affermativa.

31. Un dipendente nel settore della preparazione degli alimenti – qualifica CO.CO.CO. cuoco ha il requisito professionale per l'apertura di un esercizio di somministrazione?

R. Risposta negativa in quanto le collaborazioni coordinate e continuative non sono riconosciute quali requisiti.

32. La somministrazione stagionale esercitata congiuntamente all'attività di stabilimento balneare, rientra nel nuovo piano comunale e, quindi, deve essere assegnata con bando oppure è libera ?

R. Se l'attività di trattenimento e svago è prevalente il parametro abilitativo non va messo a concorso, ma è soggetto a DIA.

33. L'art. 48, lettera d), cita solo i circoli di cui all'art. 2 del DPR 235. e' giusto dire che quelli di cui all'art. 3 – non aderenti ad enti a carattere nazionale – non possono fare somministrazione ?

R. I circoli privati di cui all'art. 3 del DPR 235/2001, devono rivolgere apposita istanza di autorizzazione al Comune, soggetta al regime del silenzio assenso di 45 gg. E sono soggetti alla programmazione comunale, in quanto ne sono esclusi solo quelli di cui all'art. 2 del DPR 235/2001.

34. L'art. 42 comma 3 dice che l'esercente ha la possibilità di vendere per asporto i prodotti che somministra senza necessità di ulteriori titoli abilitativi, ma si parla di prodotti che somministra.

E' da considerarsi somministrazione la vendita di caramelle, gomme da masticare uova di pasqua etc? ad una valutazione fatta della norma come così esplicitata necessiterebbe della comunicazione dell'apertura di un esercizio di vicinato.

Anche se molto probabilmente il legislatore non intendeva questo, ma quello di dare la possibilità all'esercente di vendere per asporto tutti i prodotti che somministra i prodotti di gastronomia e i dolci come veniva esplicitato nella 287/91 all'art. 5 comma 4 non è stato nella norma attuale chiarito e da adito a varie interpretazioni.

Infatti in un corso tenuto ultimamente sulla Somministrazione di Alimenti e Bevande la stessa Dottoressa Fiore che teneva il corso ci esplicitava quanto sopra detto confermando che dovranno essere le direttive regionali a chiarire il tutto.

R. Le caramelle ed il cioccolato sono alimenti, come tali sono somministrabili e quindi vendibili per asporto, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi negli esercizi autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

35. Un esercente è subentrato in una attività di somministrazione, per acquisto di azienda chiamato a ritirare gli originali del titolo autorizzatorio e della autorizzazione sanitaria, non è mai venuto in Comune a ritirarli - nonostante i numerosi solleciti scritti inviatigli - né, tanto meno, ha portato, seppur richiesto, le marche da bollo, da apporre sui titoli citati. Non ha cartello orario, esposto fuori dell'esercizio, e pratica il

seguente orario 7.00 - 3.00. Cosa possiamo fare per fargli ritirare gli originali delle autorizzazioni, e per fargli rispettare l'orario massimo delle 18 ore.

R. Se il subentrante non porta i bolli, nella misura di legge, da apporre sui due titoli autorizzatori citati nel quesito, il Comune non può certo rilasciarli e, pertanto, ne discende che opera senza titolo, con le conseguenze di legge, come previste all'art 103, comma 1 della legge: sanzione amministrativa da euro 2.500 a 15.000 e chiusura obbligatoria dell'esercizio.

Se, come ci auguriamo, l'esercente interessato, porta i bolli e ritira i titoli autorizzatori, ma opera senza esporre il cartello orario, si applica la sanzione prevista dall' art 103, comma 2, del codice, salvi i provvedimenti previsti dagli artt. 17 ter e 17 quater del TULPS

36. E' possibile rilasciare due autorizzazioni d'esercizio pubblico, e le due corrispondenti autorizzazioni sanitarie per l'attività di somministrazione a due ditte diverse che operano in uno stesso fondo, con le seguenti modalità:

- ditta X Y , nelle ore serali
- dalle 21,00 alle 2,00 ;
- ditta Z T, nelle ore del mattino e del pomeriggio ,dalle 7,00 alle 19,00.

In caso affermativo, si può cointestare l'autorizzazione sanitaria?

R. Risposta negativa.

37. Vorrei sapere se una persona fisica socio di 2 società che svolgono attività di somministrazione (una BAR ed una RISTORANTE) avendo i requisiti di cui agli art. 13 e 14 può essere "preposto" su tutte e due le società.

R. L' art. 14 della L.R. n. 28 /2005, in analogia a quanto già disposto dall'art. 5, comma 8, del D.lgs. n.114/98, prevede che ove l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, è richiesto con riferimento al legale rappresentante o d'altra persona specificatamente preposta all'attività.

Al riguardo il Minindustria, con circolare del 28/05/1009 n. 3467/C ebbe modo di chiarire al riguardo che "considerata la specificità richiesta dalla disposizione, si ritiene che NON POSSA ESSERE NOMINATO UN MEDESIMO PREPOSTO PER PIÙ SOCIETÀ.

Da tale orientamento, che si condivide, discende una risposta negativa al primo quesito formulato.

38. Vorrei sapere se una società che ha 2 licenze di somministrazione in luoghi diversi può avere lo stesso socio quale "preposto" dei due locali.

R. Per quanto riguarda il secondo quesito, si ritiene che una stessa società possa preporre una stessa persona, in possesso dei prescritti requisiti, a due pubblici esercizi, dei quali la società stessa è titolare.

f) Altre domande di carattere generale:

39. L'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali, previsto dall'art. 74, comma 3, cosa comporta dal punto di vista operativo per il Comune? Cosa deve richiedere di scritto, il Comune, a chi subentra ?

R. Il Comune deve verificare che la comunicazione di subentro in attività esistente contenga, fra le altre indicazioni, anche quella relativa all'impegno a mantenere i livelli occupazionali in atto alla data del subentro ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

40. Che vantaggio ha per l'utente, in termini di economia del procedimento, inserire nel SUAP le procedure semplificate previste dalla legge come assoggettate alla semplice dichiarazione di inizio di attività? Il Comune può decidere di non farle transitare dal SUAP in quanto costituiscono già, di per sé, un procedimento unico, che non necessita della emanazione di alcun atto formale ?

R. Vantaggi economici e di risparmi di tempo, per l'utente, non ce ne sono. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa il Comune può disciplinare le procedure relative alla materia commerciale, indicata nel Codice, come meglio ritiene, nel pubblico interesse, e, conseguentemente, decidere quali parti od oggetti della materia stessa inserire, ai fini gestionali, nello sportello unico, disciplinandoli nel relativo regolamento, da pubblicizzare nei modi di legge.

41. Il soggetto che presenta una DIA deve essere già in possesso dei requisiti oggettivi – ad esempio idoneità sanitaria dei locali – nel momento in cui presenta la DIA stessa ?

R. Risposta affermativa.

42. Art. 111: è obbligatoria, da parte del Comune, la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione non attivata o non ceduta entro i 90 giorni previsti? Con quale criterio il Comune sceglie quella da considerare decaduta ?

R. La pronuncia di decadenza, nell'ipotesi prospettata, è obbligatoria. La scelta è indifferente, avendo ora le autorizzazioni uno stesso contenuto merceologico.

43. Ai sensi dell'art. 79 va comunicata la cessazione definitiva dell'attività od anche quella temporanea, conseguente ad un affitto d'azienda ?

R. La cessazione, a qualsiasi causa dovuta, deve essere comunicata al Comune entro il termine previsto dall'art. 79 del Codice regionale e cioè entro 60 giorni dalla cessazione della stessa.

44. Art. 111: i 90 giorni che la Legge regionale mette a disposizione dell'interessato per cedere un ramo d'azienda, sono un termine per fare l'atto di cessione od anche per comunicare, entro il termine stesso, al Comune la cessione? Nella legge regionale non è specificato il termine per comunicare il dato di cui sopra.

R. Entro il termine indicato nel quesito - 90 giorni dalla entrata in vigore del codice - deve essere sottoscritto l'atto di cessione di azienda o di un suo ramo. La comunicazione di subentro, da parte del subentrante, può essere presentata anche decorso detto termine, ma sempre entro quello previsto dall' art. 74 del codice.

45. In caso di trasferimento di sede di un esercizio pubblico (art. 111) è sufficiente comunicarlo nei 90 giorni, realizzandolo poi, in concreto, entro il termine dei successivi 180 giorni, oppure trasferire effettivamente l'esercizio, attivandolo, con tutte le necessarie autorizzazioni, entro il termine di 90 giorni ?

R. E' sufficiente attivare le procedure di trasferimento entro il termine dei 90 giorni.

46. Per cessione si intende solo quella in proprietà oppure anche quella in affitto ?

R. Anche quella in affitto.

47. Le autorizzazioni revocate nel periodo transitorio potranno essere riassegnate anche in mancanza dei criteri comunali ?

R. Risposta negativa: le autorizzazioni revocate non esistono più e pertanto non dovrà parlarsi di "ri-assegnazione" ma di nuova programmazione comunale, sulla base delle direttive e degli indirizzi regionali. Solo dopo tale fase programmatica si potrà procedere, con apposito bando.

48. In un fondo esistono due aziende: una di bar e l'altra di ristorante. Quella di bar è gestita dal proprietario – titolare della relativa autorizzazione, che è il Sig. Mario Rossi, quella di ristorante di proprietà di Mario Verdi che l'ha affittata a Mario Rossi: in pratica Mario Rossi gestisce in uno stesso fondo due attività delle quali, di una è proprietario e dell'altra affittuario. Rimanendo così le cose entro i 90 giorni, una delle due attività viene considerata decaduta? Quale delle due? Cosa deve fare l'affittante, Sig. Mario Verdi per non vedere decadere la propria autorizzazione ?

R. Nessuna delle due abilitazioni d'esercizio decade appartenendo la titolarità a soggetti diversi.

49. Che significato ha la dizione usata dall'art. 111, comma 4, dalla legge regionale "Fino all'approvazione dei criteri... non possono essere attivati nuovi esercizi.." ?

R. Che, fino all'approvazione dei criteri provvisori non si possono assolutamente avere nuove abilitazioni per aprire nuovi esercizi. Resta invece la possibilità di attivare gli esercizi esclusi dalla programmazione, individuati all'art. 48.

50. L'art. 111, comma 5, prevede la non conversione delle autorizzazioni di cui alla legge 287/1991. In seguito a ciò, in sede di controllo da parte degli organi di vigilanza, non potrebbero verificarsi disparità di trattamento, tra operatori del settore che potrebbero venire sanzionati per mancata esposizione della licenza ai servizi dell'art. 180 reg. esec. TULPS e 17 bis del TULPS rispetto a chi, dopo il 25.02.2005, avendo presentato una DIA, non ha necessità e, quindi non espone la licenza ?

R Poiché l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione di inizio di attività che abilita all'esercizio, nessuno può chiedere che sia esposto un titolo – rappresentato dalla vecchia autorizzazione d'esercizio – che non esiste più.

51. Gli esercizi pubblici già autorizzati alla data del 25 febbraio 2005, data di entrata di vigore della legge regionale, ma non ancora concretamente aperti al pubblico per mancanza di alcuni requisiti – ad esempio autorizzazione sanitaria o rilascio della agibilità dei locali – ricadono nel blocco di attivazione disposto dalla legge regionale oppure possono essere regolarmente aperti completando l'iter della pratica e cioè producendo la documentazione mancante ?

R. Nel presupposto che sia stata rilasciata l'autorizzazione prima del 25.02.2005, la pratica si può concludere entro sei mesi e pertanto se entro detto termine viene perfezionata con la produzione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, l'esercizio autorizzato può essere aperto al pubblico e funzionare regolarmente.

52. In caso di concorsi già banditi per l'assegnazione dei parametri di cui alla Legge 25/96, con domande regolarmente pervenute e termini scaduti dopo il 25.02.2005, cosa si deve fare? Assegnare i parametri e rilasciare le autorizzazioni? Assegnare i parametri e far dichiarare l'inizio di attività? Revocare il bando ?

R. Si ritiene opportuno tutelare l'affidamento del privato, a fronte di un bando pubblico portato a conoscenza della collettività con mezzi idonei (non solamente deliberato), considerando il divieto di cui all'art. 111 comma 4 non operante per le procedure già avviate, per lo meno, nel caso in cui siano stati notificati agli interessati gli accoglimenti delle domande.

53. In uno stesso fondo esistono attualmente due esercizi: uno di bar l'altro di ristorante, gestiti da uno stesso soggetto intestatario di entrambe le autorizzazioni di esercizio. Ne può cedere una delle due ad un terzo, entro 90 giorni, che dichiara di subentrare nello stesso fondo? In caso di risposta affermativa, come si può ovviare all'esistenza di servizi igienici per un locale che era considerato come una unica azienda e che ora, di fatto, a seguito della cessione di ramo di azienda sarà articolato in due aziende- esercizio, gestite da ditte distinte ?

R. Risposta affermativa a condizione che, in relazione ai requisiti strutturali ed igienico- sanitari dei locali, la vigente normativa sanitaria consenta a due ditte diverse di gestire due esercizi in uno stesso fondo.

54. Chi ha già un'autorizzazione di cui alla Legge 287/91, non ancora attivata, che modello dovrà utilizzare per dichiarare l'inizio di attività ai sensi della nuova legge regionale ?

R. Deve soltanto dare inizio all'attività in termini, se non vuole decadere dal titolo, senza presentare alcuna comunicazione- dichiarazione al Comune in tal senso.

55. Il titolare di un pubblico esercizio di ristorante lo ha dato in affitto ad un terzo che lo ha gestito per alcuni anni. Oggi - marzo 2005 – non si sono trovati d'accordo per la continuazione dell'affitto e l'affittante ha comunicato al Comune che l'affittuario non ha più titolo per gestire ed ha chiesto la reintestazione del titolo a suo nome, per fine affitto. Tra le parti non è stato raggiunto un accordo per una risoluzione bonaria del contratto. Ad un controllo effettuato è risultato gestire l'attività ancora l'affittuario che pertanto continua ad avere la disponibilità del fondo sede dell'attività. Abbiamo sanzionato l'affittuario per gestione abusiva e comunicato l'avvio del procedimento per revoca della autorizzazione e conseguente chiusura dell'esercizio. L'affittuario, a

seguito della comunicazione di avvio del procedimento ci ha fatto presente che non dobbiamo, come Comune, interferire nei rapporti fra le parti – affittante – affittuario – che spetta soltanto al giudice decidere ... chi sia tuttora, per legge, in possesso di autorizzazione valida ed efficace per operare... ed ha chiesto l'annullamento della sanzione.... Si chiede se il Comune possa, sulla base della sola dichiarazione dell'affittante procedere nel senso sopra indicato o se, invece, debba astenersi dal revocare il titolo all'affittuario, in attesa che l'affittante dichiari, sotto la propria personale responsabilità, di essere stato riammesso nella piena e libera disponibilità del fondo, sede dell'esercizio affittato oppure quale altro legittimo comportamento debba tenere il Comune.

R. Il Comune deve fare una verifica per accertare chi, di fatto, gestisce l'attività.

Se l'affittuario ha ancora il possesso dell'immobile, l'affittante non può certo dire che non l'ha più e che è occupante abusivo. Se così non fosse avrebbe strumenti legali per rientrare in possesso del fondo affittato. Si ritiene che il Comune debba astenersi dall'entrare nel merito della vicenda – facendolo correrebbe il rischio di sostituirsi al giudice cui spetta di decidere se l'affitto di azienda sia terminato e se il proprietario del fondo avrebbe legittimo titolo per rientrarne in possesso – e che debba far presente all'affittante che lo stesso non deve chiedere niente, ma al contrario, dopo che è rientrato nella libera disponibilità dell'immobile, sede dell'attività affittata, limitarsi a dichiarare, in carta semplice, l'evento – cioè il rientro in possesso di locali ed azienda ivi esercitata – e che dalla data del__ ha ripreso la propria attività essendo in possesso dei locali, di autorizzazione sanitaria n._ del__ ecc.

56. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle abilitazioni alla somministrazione con quali modalità va pubblicizzato? Attraverso il BURT oppure con la semplice affissione all'Albo pretorio comunale? E' necessario l'invio alle associazioni che vengono interpellate per la concertazione? Quali Associazioni ed Organizzazioni si interpellano in sede di concertazione, quelle a livello locale o provinciale oppure regionale?

R Nella programmazione comunale di settore devono essere previste anche le modalità di pubblicazione del bando, oltre a quelle per effettuare la concertazione. In tale ottica saranno individuati i criteri per invitare alla concertazione stessa tutti gli organismi rappresentativi. In questo è meglio abbondare nella scelta dei soggetti piuttosto che limitare. Per la pubblicazione si ritiene sufficiente quella all'albo pretorio comunale e la diffusione dell'avviso

attraverso le Associazioni di categoria e dei consumatori oltre che sul sito internet e telematico del Comune.

57. Quali sono gli elementi qualitativi da inserire nei bandi per i pubblici esercizi? Si ritorna, forse, alle categorie "lusso; prima; seconda; terza e quarta, in vigore prima della legge 287/1991 ?

R. Non ci sono, al momento, in assenza delle direttive regionali di cui all'art. 46, elementi per ipotizzare o escludere un ritorno alle categorie di cui al DM 22.7.1977.

58. Quali sono gli Enti od organismi che legittimamente possono organizzare manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico ?

R. Tutte le religioni ammesse a fruire del contributo che si sottoscrive, ai fini della elargizione, con la dichiarazione dei redditi; i partiti rappresentati nelle assemblee elettive varie (Camera, Senato, Regioni, Province, Comuni ecc...); gli Enti, che con i propri statuti e con le proprie scritture contabili sono in grado di garantire lo scopo benefico perseguito.

59. Nella nuova legge regionale non si parla più del rappresentante- preposto delegato. Queste figure operative sono sempre possibili? In caso di risposta affermativa, con quali modalità si nominano? E' richiesta l'autentica delle firme, nei modi di legge ?

R. Nell'art. 14, comma 2, della legge si parla di "preposto" . La nomina deve avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente per il conferimento del relativo incarico: mandato semplice; mandato con rappresentanza; procura institoria. Il regolamento comunale potrebbe definire le modalità di conferimento dell'incarico. In mancanza, si è dell'avviso che debba richiedersi l'incarico di nomina del preposto da parte del preponente e l'accettazione scritta del preposto, con le firme autenticate nei modi di legge.

60. Per ogni distributore automatico di alimenti e bevande è necessario fare una dichiarazione di inizio di attività? Se una ditta ne colloca simultaneamente 20 in altrettanti pubblici esercizi basta una dichiarazione unica oppure deve fare una dichiarazione per ogni esercizio? Se una ditta colloca su suolo pubblico, previa concessione dell'area comunale, due distributori di bevande e dopo un po' di tempo ne colloca altri, per ogni distributore che colloca, oltre i due iniziali, deve fare una dichiarazione di inizio di attività ?

R. Qualora i venti distributori siano attivati simultaneamente, in altrettanti esercizi di uno stesso comune, potrebbe essere sufficiente una dichiarazione unica, specificando le singole collocazioni, anche se la legge non prevede la fattispecie ed in concreto, vista l'efficacia immediata della DIA, sembra preferibile presentare una DIA per ciascun locale. Per quelli che colloca su suolo pubblico il nostro augurio è che il Comune, in ottica di semplificazione delle procedure e di economia del procedimento, voglia valutare la autorizzazione che concede per l'occupazione dell'area come sostitutiva della dichiarazione di collocazione del distributore automatico sull'area pubblica stessa. D'altra parte, chiedendo l'utilizzo dell'area per il distributore, il soggetto interessato ha già dichiarato quanti, dove e che tipo di distributori intende collocare colloca sull'area pubblica.

61. Essendo entrato in vigore il Decreto Legge n. 35/2005, è ancora possibile fare riferimento alla comunicazione di inizio di attività ad effetto immediato, di cui all'art. 19 della legge 241/1990, recepita nella legge regionale n. 9/95, oppure applicare la normativa prevista dall'art. 19 citato come riformulato dal D.L. n. 35/2005 ?

R. Si è dell'avviso che sia necessario, allo stato attuale, far riferimento al testo degli articoli n. 58 e n. 59 della legge regionale n. 9/1995, anche in considerazione del fatto che l'art. 29, comma 2, della L. 241/90, riconosce autonomia alle Regioni nel disciplinare i procedimenti relativi alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi contenuti nella stessa L. 241/90.

62. Art. 111: la dicitura "attivare in altra sede" significa che deve essere aperto o funzionante oppure semplicemente avviata la procedura di trasferimento ?

R. Nel periodo transitorio dei 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice del commercio si ritiene che possa essere attivata la procedura di trasferimento.

63. Per i pubblici esercizi la chiusura settimanale è sempre obbligatoria ?

R. Non lo è più dal 1991, a seguito dell'emanazione della legge 287/1991 che ha reso obbligatoria non la chiusura ma l'apertura. La legge regionale, mentre stabilisce, per gli esercizi di vendita , che il Comune può individuare una giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa, per gli esercizi di somministrazione demanda al comune la definizione degli orari secondo le esigenze locali.

64. Nei Comuni turistici i negozi hanno la facoltà di far rispettare la chiusura settimanale?

R. Ai sensi dell'art. 80 del codice non esiste più la definizione di comuni turistici. I Comuni possono stabilire, previa concertazione con le parti sociali ed esistendone i presupposti, le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Ma, anche in caso di deroga, l'apertura dell'esercizio è una facoltà, non un obbligo.

65. I corsi di formazione per la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari organizzati secondo la previgente normativa sono da considerarsi ancora validi, fino all'approvazione dei nuovi corsi ?

R. Risposta affermativa.

66. Nei 90 giorni nei quali al titolare è consentito attivare l'esercizio in altri locali, è consentito il trasferimento anche a chi ha soltanto una autorizzazione relativa ad un singolo esercizio ?

R. Risposta affermativa, rispettando l'eventuale precedente Regolamento comunale in materia di trasferimenti fra una zona e l'altra.

67. Possono i Comuni, con bando, far aprire indiscriminatamente pubblici esercizi ?

R. Risposta affermativa, se i criteri regionali ed il piano comunale lo consentiranno in relazione alla situazione in atto nel Comune interessato.

68. Se i criteri di sorvegliabilità devono essere osservati, come mai il loro mancato rispetto non comporta la chiusura dell'esercizio previa revoca della autorizzazione d'esercizio? E' lecito far autocertificare i criteri di sorvegliabilità ?

R. Il codice regionale non ha previsto una sanzione apposita. La revoca è prevista dall'art. 153 del R.D. 635/40. Si ritiene che i criteri di sorvegliabilità dei locali, rispondendo all'accertamento di parametri oggettivi, che non ammettono discrezionalità, possano essere autocertificati nei modi di legge e che al Comune competa la verifica, anche a campione, delle autocertificazioni.

69. Titolare di due autorizzazioni – A più B – in uno stesso locale cede l'autorizzazione A. l'89° giorno dopo il 25.02.2005. Poiché l'art. 74 dispone che il subingresso va comunicato entro 60 giorni dall'atto di trasferimento, io lo comunico il 59°. Come fa il Comune a pronunciare la decadenza delle autorizzazioni non attivate o cedute trascorsi tre giorni dalla scadenza dei 90 giorni di cui sopra ?

- R. Il Comune dovrà procedere ad una ricognizione generale, chiedendo a tutti i titolari delle ex tipologie A, B,e D in uno stesso locale, se si siano avvalsi o meno delle facoltà di cui all'art. 111.**
70. Come incide l'entrata in vigore del codice sulle richieste di autorizzazione di cui alla legge 287/1991 che, alla data del 25.02.2005 sono state presentate ma non ancora definite ?
- R. Se prima dell'entrata in vigore del Codice vi è stato rilascio dell'autorizzazione, gli adempimenti successivi possono essere espletati.**
71. Alcune pratiche di subentro, presentate prima del 25.02.2005 sono state oggetto di istanza in bollo di subingresso. Ora la legge regionale – art. 74, comma 2 – prevede, per il subentro la DIA. Occorre, a chi a suo tempo ha presentato la domanda, far presentare anche la comunicazione o DIA per regolarizzare la pratica alla luce della nuova normativa?
- R. Una domanda di subentro presentata in bollo prima della entrata in vigore del codice – per la parte relativa alla somministrazione – non deve essere regolarizzata con DIA.**
72. I parametri attualmente disponibili possono essere assegnati con bando?
- R. Eventuali parametri disponibili di cui alla legge 25/96 non possono ora essere assegnati. In sede di predisposizione della programmazione comunale se ne potrà tenere conto di fatto.**
73. Il diploma conseguito all'istituto alberghiero sarà, in futuro, considerato come requisito professionale ?
- R. Si ritiene che in casi come questi possa essere valutata la possibilità che tali diplomi vengano considerati crediti formativi, allorché sarà emanato il regolamento di attuazione.**
74. Differenza fra DIA e comunicazione di inizio di attività
- R. La comunicazione era prevista dall'art. 7 del d.lgs. 114/98 e prevedeva il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione prima di poter esercitare l'attività.**

La DIA del Codice consente di esercitare l'attività dal momento del ricevimento da parte del comune.

75. Un pubblico esercizio può essere abbinato ad una rivendita di generi di monopolio intestata a persona diversa dal titolare dell' autorizzazione di pubblico esercizio ?

R. Nessuna disposizione del codice vieta la coesistenza di più autorizzazioni commerciali in una stessa unità immobiliare, intestate a soggetti diversi. Essenziale è che le varie attività dispongano ognuna di una regolare e ben individuata superficie di vendita, in modo che siano ben riconoscibili, sia dall'utenza e sia in sede di controllo.

76. Il titolare di due autorizzazioni di cui all'art. 5 della Legge 287 gestisce in uno stesso fondo sia l'attività di bar che quella di ristorante. Ha affittato ad un terzo entrambe dette due attività. Entro i 90 giorni può cederne e trasferirne altrove una, lasciando sul posto l'altra, indipendentemente dalla volontà dell'affittuario? È necessario, per cederla o trasferirla altrove, in altra sede, rescindere il contratto di affitto ?

R. Risposta negativa.

77. Le ordinanze del Sindaco, a suo tempo emesse per disciplinare gli orari dei pubblici esercizi, hanno ancora valore giuridico – e quindi le relative infrazioni possono essere legittimamente sanzionate – oppure vanno ripetute, magari con le necessarie modifiche ed aggiustamenti, alla luce della nuova Legge Regionale, per evitare possibili contenziosi ?

R Finché, previa concertazione, il Comune non ha determinato nuovi orari, valgono le precedenti ordinanze.

78. Che significato ha la dicitura di cui all'art. 111 – comma 3 – della Legge "Autorizzazioni non attivate o non cedute". Un'autorizzazione ceduta a terzi entro i 90 giorni previsti, ad esempio l'89° giorno, e quindi concretamente non aperta al pubblico dal subentrante acquirente, è da considerare decaduta oppure il subentrante dispone di 180 giorni dalla data dell'acquisto per attivarla regolarmente?

R. Il subentrante dispone di 90 giorni per attivare la procedura relativa all'acquisto e di 60 giorni per comunicare il subingresso.

79. L'art. 107 – comma 1 – lettera b) – non prevede la proroga nel caso in cui l'attività non sia iniziata entro 180 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività. La proroga è prevista soltanto per il caso in cui non venga presentata,

entro 180 giorni dall'aggiudicazione del parametro, la dichiarazione di inizio di attività. Cosa fare nel caso in cui un soggetto titolare di autorizzazione già rilasciata, di cui alla Legge 287, non abbia attivato nei termini previsti dalla Legge 287 stessa ed oggi, vigente la nuova Legge Regionale, chieda una proroga ?

R La locuzione “salvo proroga” deve intendersi riferita ad entrambe le ipotesi prospettate.

80. Per operare una divisione in zone del territorio comunale, vigente oggi la nuova Legge Regionale, è necessario fare una concertazione con le categorie interessate ?

R. Se la domanda è riferita alla zonizzazione da prevedere in un piano comunale la stessa è oggetto di concertazione; se, invece, si sottintende la possibilità di procedere ora, nella fase transitoria, ad una zonizzazione (anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 111) si ritiene che la zonizzazione stessa non sia legittima.

81. In un immobile, sede di centro commerciale, esistono due esercizi pubblici, di cui uno di tipologia a) e l'altro di tipologia b), gestiti da un unico soggetto. Ogni esercizio ha un proprio accesso dalla galleria del centro anche se, all'interno, sono tra loro comunicanti. I due esercizi sono gravati dal vincolo della intrasferibilità al di fuori del centro commerciale. I servizi igienici sono comuni a detti esercizi. Come sono da considerare: esercizio pubblico unico oppure due distinti pubblici esercizi, ai fini dell'art. 111 della Legge Regionale ?

R. Se l'attività è intestata ad un unico soggetto e da questi gestita, l'esercizio è unico.

82. Il Regolamento delle manifestazioni e della sagre nel nostro Comune prevede il contingentamento numerico delle stesse. Con la nuova normativa regionale possiamo ancora ritenere valido detto Regolamento ?

R. Anche se il comune, ai sensi dell'art. 45, comma 5, deve redigere il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti, è da ritenere che le attività temporanee non sono contingentabili, tant'è che ad esse si applica la denuncia di inizio di attività.

83. La cessione di un ramo d'azienda può essere effettuata senza trasferimento in altri locali? Ha senso utilizzare lo strumento della DIA quando si deve comunque attendere il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'inizio dell'attività ?

R. Presentare la DIA ha senso perché consente di continuare subito nell'attività nella quale si subentra ed anche perché nel subentro non è necessario chiedere ed ottenere una nuova autorizzazione sanitaria che riguarda i locali e non la persona che gestisce l'attività e pertanto è valida fino a quando nei locali stessi non avvengono modifiche strutturali o di impianti che ne richiedano l'aggiornamento.

84. Siamo un Comune sprovvisto di Piano per la somministrazione. Abbiamo invece una delibera del Consiglio Comunale che prevede la ripartizione in zone del territorio comunale. Quest'ultima deliberazione è ancora valida ?

R. Si ritiene che sia tuttora valida.

85. Il Comune ha adottato una delibera del Consiglio Comunale per la salvaguardia del centro storico vietando nello stesso ogni insediamento di nuove attività commerciali. Può essere ritenuto legittimo questo atto alla luce dell'entrata in vigore della Legge 28/05 ?

R. Un divieto generalizzato di insediamento di attività commerciali deve ritenersi illegittimo già ai sensi della normativa vigente, in quanto l'art. 8, comma 3, del r.r. 17/R/2004 prevede solo che si possa "graduare" l'inserimento di medie strutture in aree determinate. Al momento dell'entrata in vigore del Codice per le parti relative, si dovrà procedere alla nuova programmazione comunale.

86. Una volta ceduta una delle due tipologie di pubblico esercizio gestite in uno stesso fondo, la stessa può essere sospesa in attesa di trovare un fondo idoneo per il suo trasferimento oppure è obbligatorio attivarla entro 180 giorni dall'entrata in vigore del codice ?

R. Premesso che, per attivazione si può anche intendere l'inizio della fase di trasferimento dell'azienda, occorre adempiere entro 60 giorni alle procedure di subingresso. Una volta attivato, si decide se si interrompe l'attività, tenendo chiuso l'esercizio, ininterrottamente o continuativamente, per oltre un anno.

87. Si richiedono chiarimenti in merito ai turni di chiusura ed agli orari per le attività di somministrazione e per le attività di vendita ambulante su aree appartenenti al Demanio marittimo.

R. Gli orari vanno stabiliti previa concertazione. Per le attività operanti sul Demanio Marittimo la concertazione deve vedere partecipi anche le competenti autorità.

88. Il rilascio di un'autorizzazione di pubblico esercizio all'interno di un impianto per la distribuzione di carburanti va messa a bando? A chi va intestata? Al titolare dell'autorizzazione per l'impianto o al gestore ?

R. E' soggetta a DIA e fuori bando. Il Regolamento ex art. 3 disciplinerà la titolarità dell'abilitazione di esercizio.

89. È possibile, in un pubblico esercizio di bar, effettuare trattenimenti riservati esclusivamente ai clienti, senza far pagare biglietto di ingresso o maggiorazione sulle consumazioni e senza allestire spazi dedicati a spettacoli od intrattenimenti ?

R. Per organizzare trattenimenti in un pubblico esercizio è necessario il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del TULPS, previo giudizio di idoneità dei locali ai sensi dell'art. 80 del TULPS stesso.

90. Nel caso di manifestazione comunale per giovani il bar aperto a poche decine di metri viene ad avere dei limiti per la sua attività ?

R. Il codice regionale non prevede nessuna limitazione.

91. Doppia attività – tipologia A (ristorante) più B (bar) in uno stesso locale. Una attività è stata data in affitto d'azienda con scadenza dicembre 2005. Quali influenze si hanno il 26 maggio 2005? C'è l'eventualità che la licenza data in affitto decada ?

R. Nessuna influenza, non c'è rischio di decadenza.

92. Se decorso il termine di 90 gg. non fosse pervenuta alcuna comunicazione di cessione o di trasferimento di sede di ramo d'azienda da parte del titolare di più autorizzazioni esercitate in uno stesso esercizio, cosa deve fare il Comune? Deve promuovere la decadenza delle autorizzazioni non cedute, così come disposto dall'art. 11 del codice? In che modo ?

R. Deve procedere a notificare la decadenza, comunicando l'avvio del procedimento in modo tale da mettere in grado l'interessato da dichiarare eventuali trasferimenti di azienda che, se attuati in termini, farebbero evitare la decadenze.

93. I requisiti professionali non sono richiesti per la somministrazione professionale effettuata, in modo temporaneo da partiti politici, associazioni religiose e associazioni benefiche. Può essere benefica una associazione tipo gruppo sportivo o gruppo folk? E' sufficiente che lo statuto riporti la dicitura " l'associazione non ha finalità di lucro" ?

R. La previsione statutaria è un elemento di fondamentale importanza, però lo scopo benefico deve essere dimostrato in concreto, a richiesta del Comune.

94. In attesa della regolamentazione dei nuovi corsi di formazione professionale previsti dalla nuova normativa, si possono organizzare corsi di formazione con i vecchi programmi?

R. La risposta è affermativa.

95. La cessione di ramo d'azienda può essere effettuata senza trasferimento in altri locali ove sia possibile individuare distintamente i due rami d'azienda in quanto ubicati in locali distinti ma tra loro comunicanti ?

R. La risposta è affermativa.

96. Si chiede di sapere se i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 della l.r. 28/05, ed in particolare quelli di cui all'art. 14, per coloro che hanno acquistato un ramo di azienda entro il 26 maggio u.s. (ex tipologia a ed b), devono essere posseduti da subito, così come lascia intendere l'art. 74 o possono essere posseduti e dimostrati anche successivamente, prima che l'esercizio si attivi concretamente?

R. I requisiti di cui agli artt 13 e 14 della L.R. . 28 /2005, devono essere posseduti nel momento in cui si presenta al Comune la comunicazione di subingresso nella titolarità dell'esercizio acquistato.

Detto adempimento deve essere effettuato a pena decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio pubblico (art 74, comma 4, lettera a) L.R. n. 28/7/2005).

97. E' vero che la legge n. 10 attualmente in vigore all'art. 2 comma 11 collima con l'art. 29 lettera i ma all'art. 7 comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R del 2003 attualmente in vigore esplicita che "qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione della presenza non ha luogo".

Allo stato attuale quando entrerà in vigore completamente la legge n. 28 se non si avranno delle aggiunte in caso in cui l'operatore si presenti al mercato e non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione dovrà essere mantenuta. (almeno è quello che deduco leggendo la norma).

R. Se si assegna un posteggio in un mercato e l'assegnatario non lo utilizza, si verifica un "non voler svolgere" l'attività, che è cosa ben diversa "dal non poter svolgere" l'attività stessa.

Si è dell'avviso comunque che, nel regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della L.R. 28/2005, sarà ripreso, se non altro per coerenza, il principio già codificato nell'art. 7, comma 2, del DPGR n. 29/R/2003, indicato nel quesito e da tempo ormai recepito nei piani o regolamenti comunali per il commercio su aree pubbliche.

Si ritiene peraltro di poter osservare che se anche entrasse in vigore soltanto la normativa di cui all'art. 29, comma 1, lettera i), della legge regionale 28, senza puntualizzazioni o precisazioni regolamentari, il non utilizzare, per volontà propria, il posteggio assegnato equivalendo a rinuncia espressa ad un suo godimento, non potrebbe far scattare, a favore del rinunciataro, la registrazione di presenza.

97. Il titolare di autorizzazione per operare su area pubblica in modo itinerante ha ceduto con scrittura privata autenticata, la propria attività oggetto di detta autorizzazione, comprensiva di merci e di avviamento commerciale, quantificati nell'atto di compravendita.

Con l'autorizzazione ceduta, il cedente aveva maturato un certo numero di presenze in una fiera che si svolge annualmente nel nostro Comune.

Quest'anno hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera, sia l'acquirente della attività di cui sopra, che il cedente. Quest'ultimo, a fondamento della propria richiesta, sostiene di aver ceduto soltanto l'autorizzazione, ma non le presenze con la stessa maturate.

Chi dei due ha ragione?

R. Per sapere chi dei due ha ragione, è necessario capire cosa le parti, che hanno sottoscritto la scrittura privata autenticata, hanno realmente inteso e voluto, rispettivamente, vendere e comprare. Il dato deve risultare dalla volontà espressa, a tal fine, nell'atto di compravendita, per la cui interpretazione occorre far riferimento agli articoli dal 1362 al 1371 del codice civile, alla cui lettura si rimanda. Un eventuale conflitto interpretativo tra le parti non può che essere risolto dal Giudice competente e, certamente, non dal Comune.

97. L' art 111 della L.R. n 28 / 2005, prevede che il titolare di più autorizzazioni d'esercizio di cui all'art 5, comma 1, lettere a), b) ed) della legge n. 287 /1991, attivate in uno stesso esercizio, entro 90 giorni che decorrono dal 25 febbraio 2005, possa attivare in altra sede oppure cedere a terzi i diversi rami d'azienda. Decorsi trenta giorni dal termine di cui sopra -e cioè dopo il 25 maggio 2005 - il Comune pronuncia

la decadenza delle autorizzazioni che non sono state attivate altrove oppure che non sono state cedute.

Il titolare di due autorizzazioni - una di tipo a) ed una di tipo b), esercitate in uno stesso fondo, non ha ancora trovato un fondo idoneo dove trasferirne una, e non ha neppure trovato una persona disponibile all'acquisto ed al trasferimento in altra sede dell'attività. Per non perdere l'occasione offerta dal sopra citato art 111 della legge regionale, approssimandosi ormai la data del 26 maggio p. v., il titolare delle due autorizzazioni vorrebbe chiedere la sospensiva di una delle due autorizzazioni, per aver modo di poterla cedere o trasferire altrove.

E' possibile accordare una sospensiva, a richiesta, ovviamente motivata per le ragioni sopra precisate? In caso affermativo, per quanto tempo?

- R. Le disposizioni transitorie della legge regionale prevedono termini fissi e determinati proprio perché disciplinano, come tali, fattispecie che rivestono il carattere delle temporaneità, tipica del passaggio tra una vecchia e nuova normativa. Accogliere la domanda di sospensiva equivale, in pratica, ad allungare i termini della transitorietà della disciplina prevista dalla legge regionale nell'esclusivo interesse di un singola esercente, cosa questa che si ritiene doveroso evitare. All'atto pratico si verificherebbe la seguente situazione che, definire anomala è cosa benevola: X Y titolare di bar - ristorante, chiede ed ottiene la sospensiva della autorizzazione relativa al bar che, però, nonostante abbia dichiarato sospeso continua a gestire. Dopo qualche tempo - diciamo due o tre mesi dalla sospensiva - trova un acquirente del bar , che lo acquista e lo trasferisce in altra sede. In pratica non trasferisce altrove niente, perché il bar rimane, tale e quale, nella sede dov' era e presso la quale era stato acquistato In pratica, quindi, cosa si è acquistato: l'autorizzazione del Comune relativa ad un esercizio di bar, ma non l'azienda bar e, pertanto, si ritiene che il contratto sia nullo per mancanza dell'oggetto.**